



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ALBO PROFESSIONALE

Prot. 124/14

Napoli 18 Febbraio 2014

Oggetto: Art. 42 – soppressione certificazioni sanitarie: Chiarimenti.

Si segnala che l'art. 42, comma 2, del D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013, **ha soppresso l'obbligo**, in precedenza previsto dall'art. 32 del R.D. 1706/1938, per i titolari di farmacia di esibire i certificati medici atti a comprovare l'idoneità fisica dei dipendenti all'esercizio professionale e l'assenza di malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso.

Pertanto, i titolari di farmacia non sono più tenuti a trasmettere la suddetta documentazione all'ASL di riferimento in occasione della comunicazione dei dipendenti assunti.

E' stato, altresì, abrogato l'obbligo, previsto dagli artt. 14 della L. 283/1962 e 37 del D.P.R. 327/1980, del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari.

Cordiali saluti.

Il Segretario

(Dott. Davide CARRATURO)



Il Presidente

(Prof. Vincenzo SANTAGADA)

Resp.Proc.
Ferdinando Camardella